



BANDO DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE PMI NEL SETTORE AGRICOLO DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE E UDINE COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI OCCORSI A DECORRERE DAL 28 OTTOBRE 2018.

(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Pordenone - Udine con Deliberazione n. 23 del 04/02/2019)

Art. 1 - FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine (di seguito indicata come CCIAA di Pordenone e Udine), intende favorire le condizioni per la continuità e la ripresa delle attività economiche danneggiate a causa eventi meteorologici avversi occorsi a decorrere dal 28 al 30 ottobre 2018, attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo delle ex province di Pordenone e Udine aventi sedi nei comuni interessati dall'evento calamitoso ed in corso di individuazione da parte delle autorità regionali competenti, che sono state danneggiate da tali avversità naturali.

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad Euro **600.000,00**, di cui:

- **euro 400.000,00 per le imprese del territorio di Udine**
- ed
- **euro 200.000,00 per le imprese del territorio di Pordenone.**

Tali risorse potranno essere incrementate in base alla necessità con deliberazione degli organi della CCIAA di Pordenone e Udine.

Art. 3 - INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese sostenute per l'acquisizione di beni e di servizi necessari alla realizzazione di progetti di investimento realizzati dalle PMI delle ex province di Pordenone e di Udine che presentano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Bando inerenti:

1. ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività agricola dell'impresa;
2. ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso e riferiti all'attività agricola dell'impresa;
3. acquisto di scorte di prodotti agricoli, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
4. ripristino coltivazioni arboree con relativi impianti sostegno, antigrandine e irrigazione;
5. ripristino vie di accesso e piste necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.

L'iniziativa deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede legale e/o unità locale localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine danneggiate dagli eventi calamitosi occorsi dal 28 al 30 ottobre 2018.

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352/12 del 24 dicembre 2013 previa registrazione dell'aiuto sul Registro aiuti nazionale Sian.
2. Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 15.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1408/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del presente bando.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiarie dei contributi le **imprese di produzione di prodotti agricoli**- rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria¹, in qualsiasi forma costituite - comprese le cooperative e i consorzi - che presentino i seguenti requisiti:

- a) iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone e Udine di Pordenone e Udine;
- b) sede legale e/o operativa destinataria dell'investimento in uno dei comuni delle ex province di Pordenone e di Udine colpito dagli eventi meteorologici avversi in corso di individuazione da parte delle autorità regionali competenti e aver subito danni in conseguenza degli eventi, dimostrati mediante compilazione della "**scheda accertamento danni**" **allegata alla domanda di contributo**.
La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale (già alla data dell'evento). In ogni caso le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
- c) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
- d) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- e) in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartenenti ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell' allegato A del presente bando;
- f) che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- g) che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- h) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2



I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), b), d), f), g) e h) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo;

i requisiti previsti dalle lett. c), e) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse tutte le spese connesse allo svolgimento dell'attività di impresa riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività agricola dell'impresa;
- 2) ripristino dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso e riferiti all'attività agricola dell'impresa;
- 3) acquisto di scorte di prodotti agricoli, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
- 4) ripristino coltivazioni arboree con relativi impianti sostegno, antigrandine e irrigazione;
- 5) ripristino vie di accesso e piste necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.

Tra le spese ammesse sono compresi inoltre i costi di trasporto, montaggio, smontaggio, nonché le spese di pulizia del sito produttivo e le spese per la rimozione e smaltimento dei detriti.

Sono escluse tutte le spese non strettamente rientranti nelle sopra menzionate categorie.

Per le prestazioni tecniche quali: progettazione, direzione lavori, etc., connesse con i danni di cui al punto 1, la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi.

Per determinare il valore delle spese ammissibili si dettagliano i seguenti criteri:

Beni immobili

Si fa riferimento al costo di ripristino, con analoghi materiali e tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate;

Impianti, macchinari e attrezzature

Si fa riferimento:

- in caso di distruzione o danno irreparabile, al costo per il riacquisto di bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato o distrutto;
- in caso di danno riparabile, al costo per il ripristino.

Scorte

Si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.



Il valore e/o l'entità delle suddette scorte distrutte e/ o danneggiate dovrà essere adeguatamente dimostrato dall'impresa tramite ad esempio scarico di contabilità di magazzino, documentazioni fotografiche, verbali assicurativi o di enti preposti all'emergenza.

Coltivazioni arboree con relativi impianti sostegno, antigrandine e irrigazione

Si fa riferimento:

- in caso di distruzione o danno irreparabile, al costo per il riacquisto del prodotto e/o impianto avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato o distrutto;
- in caso di danno riparabile, al costo per il ripristino.

Vie di accesso e piste necessarie allo svolgimento dell'attività agricola

Si fa riferimento al costo di ripristino o di nuova realizzazione delle vie di accesso e/o piste danneggiate.

Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l'esistenza del nesso di causalità del danno subito con i beni e servizi acquistati successivamente agli eventi calamitosi, comprovato mediante compilazione della "scheda accertamento danni" allegata alla domanda di contributo, con eventuale documentazione fotografica.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dall'impresa beneficiaria, **A PARTIRE DAL 28 ottobre 2018 ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione**, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti regolarmente emessi agli effetti fiscali, pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.

Le spese sono ammissibili a condizione che il fornitore del bene o servizio svolga un'attività risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il/i quale/i è richiesto il contributo.

Nel caso di preventivi e fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese) gli stessi devono essere accompagnati da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

L'importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad Euro 2.000,00 IVA e analoghe imposte estere escluse.

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese relative al personale dipendente;
- b) spese legali ed amministrative;
- c) spese di viaggio, vitto e soggiorno;
- d) beni di consumo;
- e) iva, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate;
- f) costi per lavori in economia, mancati guadagni, spese correnti;**
- g) operazioni in leasing o locazione operativa;
- h) qualsiasi forma di auto-fatturazione o di compensazione;
- i) ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.



Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza, valutata da parte dell'ente istruttore, ai fini della concessione dell'incentivo.

Art. 7 - INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per gli investimenti di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima dell'80%.

L'importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad Euro 2.000,00 IVA e analoghe imposte estere escluse.

Il contributo massimo concedibile è pari ad € 15.000,00.

Il contributo concesso con il presente bando è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica, fino alla concorrenza del costo complessivo documentato; l'eventuale aiuto cumulato non potrà comunque superare l'ammontare del valore dei beni acquistati, detratti eventuali rimborsi assicurativi.

Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi/unità operative danneggiate.

Al massimo potranno essere ammesse a finanziamento pertanto 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi /unità locali danneggiate sono localizzate nelle 2 ex province di Pordenone e Udine.

Art. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano **domanda di contributo in bollo** alla CCIAA di Pordenone e Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sui siti camerati:

www.ud.camcom.it

www.pn.camcom.it

La domanda dovrà essere presentata:



- a partire dalle ore 09.00.00 del 01/03/2019
- ed entro il 30/04/2019

Le domande vanno esclusivamente inviate con la seguente modalità:

Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia

inoltrata esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Per le imprese con sede destinataria dell'investimento nella ex provincia di Udine:
contributi.ud@pec.pnud.camcom.it

Per le imprese con sede destinataria dell'investimento nella ex provincia di Pordenone
cciaa@pn.legalmail.camcom.it

La domanda, si considera validamente inviata se:

- inviata da casella di posta elettronica certificata
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;

oppure

- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si chiede il contributo;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI);
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento "de minimis";
- 4) "scheda accertamento danni";
- 5) preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi;
- 6) documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente).

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La CCIAA di Pordenone e Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario Generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 10 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita:



- dall'ufficio "Contributi" dell'Azienda Speciale Funzioni Delegate della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine
- dall'ufficio Agevolazioni" dell'Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone e Udine, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone

che procederanno all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini inerenti il procedimento;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo.

I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La CCIAA di Pordenone e Udine procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario Generale, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
- b) le domande non inviate da casella di posta elettronica certificata;
- c) le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 10 e di identico contenuto della medesima.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di



10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Avverso il provvedimento negativo adottato dal Segretario Generale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Segretario Generale tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 10, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I suddetti termini sono condizionati alla individuazione da parte delle autorità regionali competenti dei comuni coinvolti dall'evento calamitoso.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione.

Art. 12 - VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario, comunque entro il limite di spesa ammessa. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione. L'ufficio competente provvede alla valutazione della variazione proposta e l'eventuale autorizzazione alla variazione viene approvata con Determinazione del Segretario Generale. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando, è rimessa al giudizio dell'ufficio competente, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa e/o le variazioni soggettive intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di due anni a partire dalla data di rendicontazione.

Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma.

Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo, escluse le scorte di cui all'art 6 del presente bando.



I beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura, utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto oggetto di contributo.

2. Il beneficiario è tenuto inoltre al rispetto dei sotto elencati obblighi nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione:
 - a. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Pordenone e Udine;
 - b. mantenimento della sede o dell'unità operativa destinataria dell'investimento attiva nella ex provincia di Pordenone e/o di Udine;

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone e Udine, entro il 28 febbraio di ogni anno e fino a conclusione del mantenimento del vincolo e degli obblighi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione e dei suddetti obblighi. In caso di inosservanza la Camera di Commercio può procedere ad ispezioni e controlli.

La violazione del mantenimento del vincolo di destinazione soggettivo e oggettivo di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di cui al comma 2, lettera a e b comportano la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo/ obbligo non è stato rispettato, con restituzione delle somme erogate non spettanti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi erogati.

Art. 14 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute.

È consentita la richiesta di proroga del termine di **6 mesi** a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Ai fini della rendicontazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno utilizzare obbligatoriamente la modulistica predisposta dall'ufficio competente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, compilata in tutte le sue parti e comprensiva di tutti gli allegati richiesti.

Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA e di analoghe imposte estere.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio:

1. Copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull'originale per l'utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa a tutti i costi sostenuti per l'intero progetto oggetto del contributo;
2. L'amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
3. relazione finale, indicante obiettivi raggiunti;
4. Regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento.



In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di determina di concessione.

In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili ai sensi del presente bando.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" la Camera di Commercio di Pordenone e Udine applica una ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi erogati (esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali) che viene versata all'Erario secondo le modalità previste per gli enti pubblici.

Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell'impresa. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 15 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell'art. 10 e dell'art.14.

I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art.10.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta; il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

Art. 16 - CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.



Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario o qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre i termini previsti dal presente Bando;
- b) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- c) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- d) le spese ritenute ammissibili siano inferiori all'importo minimo previsto al precedente art. 7, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di tutte le fatture inerenti tutte le spese oggetto del progetto, con quietanze delle stesse;
- e) qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- f) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, o risultata cancellata dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contribuente, previa valutazione degli uffici preposti;
- g) l'impresa non abbia rispettato, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- h) non venga rispettato il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di cui all' art.13 del presente bando, tranne i casi di rideterminazione previsti all'art13.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Segretario Generale.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 17 - AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate:

- all'ufficio Contributi dell'Azienda Speciale Funzioni Delegate della CCIAA di Pordenone e Udine per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine;



- all'Ufficio Agevolazioni dell'Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone e Udine per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone.

A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Pordenone e Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione.

Si prega di prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.

Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando di concorso, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Pordenone e Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Si ricordano inoltre gli obblighi di trasparenza in vigore dal 1 gennaio 2018 in base alla legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125 e seguenti". In particolare è previsto al comma 125 che: le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del comma stesso sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate. L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Art. 18 - REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento "Incentivi finalizzati alla promozione del territorio e della economia provinciale" di cui alla deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 54 del 18/03/2013 e successive modifiche e al "Regolamento criteri e modalità per la concessione di contributi" approvato con delibera di Giunta della Camera di Commercio di Pordenone n. 3 del 17.02.2003 e s.m., che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché alla L. 241/90.



Allegato A)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” SETTORE AGRICOLTURA REGOLAMENTO 1408/2013

-SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1408/2013 - -IMPRESA UNICA

---- 1 ----

Ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (CE) 1408/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. IT L 352/12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.12.2013

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.

---- 2 ----

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1408/2013:

1. per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1).
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

(1) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).



--- 3 ---

Ai sensi dell'articolo 3, del regolamento (CE) 1408/2013 – Aiuti “de minimis”:

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni del Reg. 1408/2013 sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto. IT 24.12.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/13

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.